



VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di dicembre

15 dicembre 2022

In Orsogna (CH), presso l'Hotel Altamira, alla Via Ortonese n. 18, alle ore undici.

Avanti a me dott. Giuseppe Cardella, notaio in Guardiagrele (CH), con lo studio alla Via Tripio n. 139, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, è personalmente comparso il signor:

- **TRIARICO Carlo**, nato a Brindisi il 16 aprile 1963, nella qualità di Presidente dell'"**Associazione per l'Agricoltura Biodinamica**", con sede in Milano alla Via Privata Vasto n. 4, ove domicilia per la carica, Cod. fiscale e Partita I.V.A. 03665390153.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma pubblica il presente atto e mi dichiara che si trova qui riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea degli associati della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Aggiornamento delle attività e prospettive dell'associazione e adeguamento normativo previsto per le associazioni senza fini di lucro;
- Approvazione del nuovo statuto e adeguamento alle norme del Terzo Settore;
- Modifica e approvazione regolamenti dell'Associazione;
- Varie ed eventuali.

E invita me notaio a far constare da questo pubblico verbale le risultanze che l'assemblea stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue.

Su designazione unanime dell'assemblea, assume la presidenza il comparente, il quale

constata che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai sensi di legge e di Statuto;
- è presente il Presidente in persona del comparente;
- del Consiglio Direttivo sono presenti i signori:
Serventi Marco, nato a Roma il 13 gennaio 1962;
Genovesi Domenico, nato a Civitella San Paolo (RM) il dì 1 dicembre 1959;
Carlà Campa Valentina, nata a Firenze il 20 luglio 1966;
Trolli Argentino, nato a Lanciano (CH) il 12 luglio 1976;
Zagnoli Enrico, nato a Milano il 30 luglio 1963;
El-Hage Nadia, nata a Parigi (Francia) il dì 11 marzo 1960;
mentre il signor D'Agosta Francesco, nato a Catania il 2 giugno 1968, regolarmente informato, ha giustificato la sua as-

Registrato
in Chieti
il 22/12/2022
al n° 5836
serie 1T

senza;

- è presente il Revisore dei Conti, Mellano Raffaella, nata a Ivrea (TO) il 20 gennaio 1975;
- oggi sono presenti, in proprio e/o per delega, n. 115 (centoquindici) associati su n. 500 (cinquecento) aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco presenze acquisito agli atti associativi;
- ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 117/2017, entro il termine del 31 dicembre 2022, le associazioni possono adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

e dichiara:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare sul punto di cui al predetto ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola e propone, preliminarmente, di trattare unitamente i primi due punti posti all'ordine del giorno, destinando il terzo punto "Modifica e approvazione regolamenti dell'Associazione" all'Assemblea Ordinaria dei soci, da verbalizzare in separata sede.

A tal fine, rammenta all'assemblea dei soci, in sede straordinaria, la necessità di adeguare lo Statuto dell'associazione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 117/2017 - cd. "Codice del Terzo Settore" - e che il termine di detto adeguamento è stato fissato entro il 31 dicembre 2022, ai sensi della legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022).

Rammenta, inoltre, che alle ONLUS è consigliabile l'iscrizione al "RUNTS" (Registro unico nazionale del Terzo Settore) solo dopo il termine indicato dall'art. 104 comma 2 del citato D. Lgs. 117/2017, prorogato dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022) e cioè nella finestra temporale che va dal dì 1 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata approvata la normativa fiscale degli Enti del Terzo Settore da parte della Commissione Europea, onde evitare il rischio di non avere più i requisiti attualmente richiesti per il trattamento fiscale delle ONLUS.

Propone, pertanto, di indicare quale termine di efficacia quello indicato dal precitato art. 104, secondo comma, del D. Lgs. 117/2017, prorogato dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022).

Illustra quindi ai presenti lo statuto sociale e ne chiede l'approvazione.

L'assemblea, udito quanto sopra, dopo esauriente discussione, con voti unanimi.

DELIBERA

- di **approvare**, con effetto dal dì 1 gennaio dell'anno suc-

cessivo a quello in cui è stata approvata la normativa fisco-

le degli Enti del Terzo Settore da parte della Commissione Europea, lo **statuto** articolo per articolo e nel suo complesso - quali illustrati dal Presidente e risultanti dai documenti che, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente e previa sua e mia sottoscrizione, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- di **delegare** il Presidente, una volta divenuto operativo il RUNTS, e decorso il termine di cui al più volte citato art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, prorogato dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), a fare richiesta al notaio incaricato, per verificare la sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di legge;

- di **autorizzare** il Presidente ad apportare al presente verbale e agli allegati documenti tutte quelle variazioni non sostanziali che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di riconoscimento della personalità giuridica.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore tredici.

Imposte e tasse del presente ed ogni sua conseguenziale cedono a carico dell'Associazione.

Richiesto, ricevo il presente verbale, che scritto parte di mio pugno e parte in persona da mia fiducia su dei facciate e quanto della presente settimana di due foglie, viene da me notaio letto, presente l'assemblea, al comparente, che lo approva alla tredici e minuti venti.

Firmato: Carlo Triarico, Giuseppe Cardella Notaio (sigillo)

Allegato "A" al n. 10686 di Raccolta
STATUTO

Art. 1 - Scopo

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE PER L'AGRICOLTURA BIODINAMICA APS"**, da ora in avanti denominata "Associazione", con durata illimitata.

L'acronimo APS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

L'**"ASSOCIAZIONE PER L'AGRICOLTURA BIODINAMICA APS"** non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da en-

ti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Alla costituzione il Consiglio d'amministrazione è così composto: Francesco D'Agosta, Domenico Genovesi, Marco Serventi, Nadia Scialabba, Carlo Triarico, Argentino Trolli, Valentina Vignini, Enrico Zagnoli.

L'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica fu fondata il 6 marzo 1947. È una realtà storica dell'agricoltura italiana. Possiede un fondo patrimoniale superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi). È costituita con lo scopo di portare un rinnovamento e progresso nell'agricoltura, allevamento, orticoltura, selvicoltura, vivaismo, giardinaggio, floricoltura, secondo i metodi scientifico-spirituali a

indirizzo antroposofico esposti da Rudolf Steiner (1861-1925) e rappresentati dalla Libera Università di Scienze dello Spirito, Dornach (CH), che consentono:

la tutela dell'ambiente, il miglioramento dell'equilibrio ecologico, l'aumento armonico della vitalità della terra e la valorizzazione degli aspetti nutrizionali dei prodotti agricoli e la salvaguardia della capacità riproduttiva delle piante e degli animali.

Le attività dell'Associazione sono:

A. diffondere tra i propri associati e anche fuori dalla cerchia dei soci l'esatta conoscenza del metodo biodinamico, in particolare le metodologie esposte nel ciclo di conferenze tenute dal dott. Rudolf Steiner a Koberwitz (1924), in agricoltura e metodi affini come l'orticoltura, vivaismo ecc...;

B. promuovere la corretta applicazione e divulgazione del metodo biodinamico per mezzo di lezioni, conferenze e affiancamento agli operatori, corsi, sperimentazioni, riunioni e incontri-studio con gli operatori;

C. promuovere, diffondere e tutelare con i mezzi riconosciuti dalla legge il metodo biodinamico, come descritto al punto "A", in agricoltura, orticoltura, selvicoltura, vivaismo, giardinaggio, floricoltura e permacoltura; partecipare, promuovere, supportare, anche economicamente, l'attività di altri organismi nazionali e internazionali in armonia con gli scopi istituzionali dell'Associazione;

D. promuovere e diffondere il corretto allevamento degli animali da carne, da latte, da lettiera ecc..., nonché degli animali domestici e di quelli selvatici secondo gli accorgimenti e le necessità proprie dell'agricoltura biodinamica;

E. ricercare e studiare ulteriori nuove elaborazioni del metodo in una relazione di costante confronto con la Libera Università della Scienza dello Spirito di Dornach in Svizzera e con Istituti di ricerca;

F. pubblicare, diffondere e distribuire materiale bibliografico, pubblicazioni periodiche, bollettini, materiale audiovisivo e trasmissioni radiotelevisive e telematiche nel rispetto delle norme sul copyright;

G. fondare, gestire e sostenere realtà agricole con finalità di ricerca e formazione, centri di informazione, ricerca studi e sperimentazione, nonché scuole per l'insegnamento pratico-teorico; istituire e gestire orientamento e corsi di formazione a tutti i livelli culturali e professionali; lo svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni, organizzare gruppi di studio, centri di ricerca e comitati scientifici, centri per l'inserimento lavorativo sui temi dell'Associazione per l'Agricoltura biodinamica, ispirare e sostenere gruppi di tecnici;

H. mantenere i rapporti con la Società Antroposofica Universale presso il Goetheanum di Dornach in Svizzera;

I. sostenere moralmente lo sviluppo della vita agricola-sociale che abbia come scopo lo sviluppo e il progresso dell'agricoltura biodinamica;

L. conservare e migliorare le capacità produttive e qualitative delle sementi secondo le metodiche biodinamiche, senza ricorrere alle manipolazioni genetiche;

M. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di attività, ricerca, orientamento, inserimento lavorativo, corsi e seminari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 2 - Sede dell'Associazione, Sezioni Regionali e Sezioni delle Aree tematiche

L'Associazione ha sede in Firenze. Il trasferimento della sede legale in altro comune spetta all'assemblea e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può istituire: una Sezione regionale per ciascuna regione; Sezioni delle Aree tematiche degli associati e sedi operative locali, secondo le norme dei regolamenti che verranno adottati.

Art. 3 - Associati

L'associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche, o a tre associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 1, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno. Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, sono ammessi come associati altri a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promo-

zione sociale.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Testo Unico del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o al cinque per cento del numero degli associati.

Gli associati, sono ammessi e disciplinati secondo i regolamenti senza limitazioni in riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione. La partecipazione sociale non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Si distinguono in:

a) Socio ordinario: possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono natura e finalità e che partecipano alle attività della stessa con la loro opera, competenze e conoscenze.

Il socio è tenuto entro il 30 aprile al pagamento della quota annuale minima stabilita con delibera del Consiglio Direttivo. Le quote potranno anche essere differenziate per le Categorie di soci nelle Sezioni delle Aree tematiche degli associati istituite dal Consiglio Direttivo.

b) Socio Benemerito: sono soci benemeriti quei soci ordinari che pagano una quota maggiore della quota minima, nella misura che sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente concordate col Consiglio direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 4 - Domanda di associazione

Coloro che desiderano essere ammessi come soci devono compilare un apposito modulo di iscrizione.

La loro accettazione deve sottostare al benessere del Consiglio Direttivo, che delibera secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dalla sua delibera, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che potrà deliberare l'iscrizione in occasione della successiva convocazione e a far data da questa, l'ammissione di coloro la cui domanda non è stata accolta.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Amici dell'Associazione

Tutti coloro che non acquisiscono la qualifica di socio, di cui all'art. 3, e tuttavia intendono interessarsi ai metodi biodinamici, possono partecipare alle attività dell'Associazione come "Amici dell'Associazione", con il versamento di un modesto contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo.

Gli amici non hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dal fondo di dotazione iniziale;
- 2) da ulteriori apporti che gli associati vorranno fare come donazioni, contributi ecc....;
- 3) da donazioni di terzi;
- 4) dagli avanzi di gestione;
- 5) dai beni mobili (biblioteca ecc...) e immobili.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini

dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Organi Sociali

a. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di sua competenza;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto proposti dal consiglio direttivo per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- l'Assemblea delibera, se previsto, sulla nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, su indicazione del Consiglio.

L'Assemblea è convocata normalmente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, con preavviso di quindici giorni diramato a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso nel notiziario dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Le Assemblee in prima convocazione sono valide con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati aventi diritto di voto e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice.

I soci con diritto di voto non possono rappresentare nell'Assemblea più di due soci.

Hanno diritto di voto i soci di cui all'articolo 3, in regola col pagamento delle quote associative al momento dell'Assemblea e iscritti all'Associazione da almeno sei mesi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori

non hanno voto.

Al superamento dei 500 (cinquecento) associati l'assemblea potrà essere composta dai delegati eletti dagli associati, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e per gli effetti previsti di questo, dell'art. 2540, commi 3, 4, 5 e 6 del codice civile. Tutti gli associati aventi i requisiti di voto hanno diritto di elettorato attivo e passivo dei delegati.

L'elezione dei delegati avverrà per categoria degli associati delle Sezioni delle Aree tematiche, cui gli associati sono iscritti. I delegati saranno eletti, nella misura di 1 entro 50 (cinquanta) membri, più 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) membri ulteriori per ciascuna sezione tematica. Le sezioni sono istituite dal Consiglio direttivo, nel rispetto del regolamento. Tutti i soci hanno diritto a essere iscritti a una sola sezione tematica.

L'assemblea della Sezione dell'Area tematica si svolge almeno una settimana prima dell'assemblea generale per la quale nomina i delegati. Possono essere convocate con comunicazione diretta o per mail o con affissione nella sede sociale. Hanno diritto a partecipare e di elettorato tutti i soci della sezione tematica nel rispetto dei principi di democrazia e legalità.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati o dei delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati o dei delegati.

b. L'Associazione è retta da un Organo amministrativo detto Consiglio Direttivo che può essere composto da un numero di membri variabile da cinque a nove.

I membri del Consiglio Direttivo vengono scelti fra i soci ai sensi degli articolo 3 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio eleggerà un Presidente, un Segretario generale e un Tesoriere, scelti fra i suoi membri.

Il consiglio ha facoltà di nominare la figura di uno o più proboviri senza diritto di voto, col compito di supportare il consiglio nella buona conduzione e seguire i lavori consiliari.

Gli eletti dureranno in carica per quattro anni e potranno essere riconfermati nelle successive elezioni.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione e del suo patrimonio.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare ed eseguire i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- proporre all'assemblea l'approvazione di eventuali variazioni dello statuto e organizzative, nonché eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- istituire le Sezioni regionali, le categorie di associati, Sezioni delle Aree tematiche degli associati, ed eventuali sedi locali e tecniche e stabilire regolamenti per la loro definizione e per il loro funzionamento.

Nel caso in cui l'Associazione sia titolare di marchi, essa concede l'uso del marchio: ai servizi inerenti le finalità di cui all'articolo 1 e ai prodotti la cui produzione sia stata rigorosamente conforme ai metodi di cui all'art. 1. Allo scopo può stabilire apposite linee guida e irrogare sanzioni per l'abusivo uso del marchio da parte di associati che senza autorizzazioni usino tale marchio.

Le sanzioni sono costituite da una penale che verrà determinata dal Consiglio tenendo conto della quantità dei prodotti abusivamente contrassegnati. Questa penale può essere aggiornata in relazione alla svalutazione della moneta.

I membri del Consiglio Direttivo che per n. 3 (tre) riunioni di consiglio consecutive, senza giustificato motivo, non parteciperanno attivamente o che per un motivo qualsiasi non potranno svolgere attivamente l'attività, decadranno dalla carica.

In caso di dimissioni o di decadenza, il Consiglio procederà alla cooptazione di un nuovo consigliere. Il Consigliere nominato resterà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo, verrà convocata l'Assemblea che dovrà procedere alla loro sostituzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Le sue riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale al 31 dicembre di ogni anno ed una relazione sull'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al

bilancio.

c. Il Presidente rappresenta l'Associazione verso terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, tiene i rapporti con gli associati.

d. Il Segretario generale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

e. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

f. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

g. Ogni carica sociale è gratuita. Non è precluso ai consiglieri di svolgere attività remunerate, temporanee o continuative, per l'Associazione.

ART.8 - Cessazione della qualità di Socio

La cessazione della qualità di socio può avvenire per recesso, esclusione o morte.

Recesso

È sempre consentito il recesso al socio.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il

quale dovrà adottare una apposita deliberazione e apportare l'eventuale modifica nel libro soci.

La dichiarazione di recesso ha effetto al recepimento dal Consiglio e comunque con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima della sua fine.

Il recesso non esenta l'associato dal versamento della quota associativa per l'anno in corso e delle quote non versate per gli anni precedenti.

Esclusione

Viene deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi quando:

- a) il socio non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento oppure le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) il socio, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione ovvero si renda moroso nel pagamento della quota associativa.

Art.9 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.10 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,

in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 11 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati o dei delegati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Art. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Carlo Triarico, Giuseppe Cardella Notaio (sigillo).

Io sottoscritto dott. Giuseppe Cardella, Notaio in Guardiagrele (CH),
certifico la presente copia che si compone di fogli 8 conforme
all'originale.

Si rilascia per uso consentito.

Guardiagrele (CH), lì 9 gennaio 2023.